

Serie Ordinaria n. 22 - Martedì 27 maggio 2014

**D.g.r. 23 maggio 2014 - n. X/1871**  
**Modalità di esercizio dei poteri di intervento regionali in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali ottimali**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare l'art. 14, che disciplina il servizio di distribuzione del gas naturale, stabilendo che il servizio potrà essere affidato esclusivamente mediante gara della durata di dodici anni, e che gli enti locali affidatari svolgano attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo;

Vista la legge 29 novembre 2007 n. 222, che ha demandato a decreti ministeriali la definizione di criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché l'individuazione di ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare, da determinarsi secondo bacini ottimali d'utenza in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi;

Visto il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, che ha determinato gli ambiti territoriali ottimali nel settore della distribuzione del gas naturale (ATEM), individuando tra l'altro i 36 ambiti lombardi;

Visto il decreto 18 ottobre 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, che ha definito i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale;

Visto il decreto 12 novembre 2011 nr. 226 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, recante il «Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, nr. 222»;

Considerato che il dm 12 novembre 2011 nr. 226 ha definito tra l'altro:

- l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante dell'ambito da parte del comune capoluogo di Provincia, qualora questo appartenga all'ambito;
- la suddivisione degli ATEM in raggruppamenti, e la definizione per ciascun raggruppamento:
  - dei termini entro i quali gli Enti Locali devono provvedere alla nomina della stazione appaltante, qualora il Comune capoluogo non faccia parte dell'ATEM;
  - dei termini entro i quali la stazione appaltante deve provvedere alla pubblicazione del bando di gara;
- le modalità di esercizio del potere di intervento da parte della Regione con competenza sull'ambito, nel caso non vengano rispettati i termini per la nomina della stazione appaltante o per la pubblicazione del bando di gara;

Rilevato che i 36 ATEM lombardi risultano suddivisi tra i diversi raggruppamenti nel modo seguente:

- PRIMO RAGGRUPPAMENTO: Milano 1- Città e Impianto di Milano, Brescia 1 - Nord-Ovest, Pavia 1 - Lomellina Ovest, Pavia 4 - Oltrepo Pavese, Lecco 1- Nord, Lodi 1 - Nord, Monza e Brianza 1 - Est;
- SECONDO RAGGRUPPAMENTO: Como 1 - Triangolo Lariano e Brianza Comasca, Como 3 - Impianto di Cernobbio e nord - Sondrio, Milano 3 - Provincia Sud, Milano 4 - Provincia Nord - Est, Pavia 3 - Campagna Sottana e Lomellina Est, Cremona 2 - Centro, Lodi 2 Sud;
- TERZO RAGGRUPPAMENTO: Bergamo 1 - Nord Ovest, Bergamo 6 - Sud - Est, Brescia 4 - Sud - Ovest, Como 2 - Como e Olgiatese, Cremona 3 - Sud, Lecco 2 - sud, Monza e Brianza 2 - Ovest, Pavia 2 - Città e Impianto di Pavia, Varese 2 - Centro;
- QUARTO RAGGRUPPAMENTO: Bergamo 2 - Nord -Est, Bergamo 5 - Sud - Ovest, Milano 2 - Provincia Nord - Ovest;
- QUINTO RAGGRUPPAMENTO: Bergamo 3 - Dintorni ad Ovest di Bergamo, Bergamo 4 - Bergamo e Dintorni ad Est, Brescia 3 - Città e Impianto di Brescia, Brescia 5 - Sud - Est, Mantova 2 - Sud e Est, Varese 3 - Sud;
- SESTO RAGGRUPPAMENTO: Brescia 2 - Nord Est, Cremona 1 - Nord, Mantova 1 - Città di Mantova e Nord - Ovest, Varese 1 - Nord;

Rilevato inoltre che la stazione appaltante risulta già individuata nel comune capoluogo di provincia nei seguenti ATEM: Milano 1- Città e Impianto di Milano, Lecco 1- Nord, Lodi 1 - Nord,

Monza e Brianza 1 - Est, Como 3 - Impianto di Cernobbio e nord - Sondrio, Como 2 - Como e Olgiatese, Cremona 3 - Sud, Pavia 2 - Città e Impianto di Pavia, Varese 2 - Centro, Bergamo 4 - Bergamo e Dintorni ad Est, Brescia 3 - Città e Impianto di Brescia, Mantova 1 - Città di Mantova e Nord - Ovest;

Visto il decreto 5 febbraio 2013 del Ministro per lo Sviluppo Economico, che ha definito il contratto di servizio tipo per lo svolgimento del servizio di gestione delle reti di distribuzione del gas naturale;

Vista la legge 9 agosto 2013 nr. 98, con la quale è stata modificata la disciplina relativa allo svolgimento delle gare, prevenendo tra l'altro:

- una proroga dei termini per la nomina della stazione appaltante e la pubblicazione della gara relativamente agli ATEM dei primi due raggruppamenti;
- la preteritorietà dei termini predetti, ed una penalizzazione economica per gli Enti Locali che non li rispettino;
- l'intervento di commissariamento diretto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, nel caso la Regione competente non abbia provveduto dopo quattro mesi dalla scadenza dei termini;

Vista la legge 21 febbraio 2014 nr. 9, che ha ulteriormente modificato le scadenze per la nomina della stazione appaltante e l'indizione della gara relativamente agli ATEM dei primi tre raggruppamenti e per quelli colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Dato atto che in esito alle disposizioni di cui al dm 12 novembre 2011 nr. 226, ed alle modifiche successivamente introdotte con la legge 9 agosto 2013 nr. 98 e con la legge 21 febbraio 2014 nr. 9, le scadenze oltre le quali è previsto l'esercizio del potere commissariale da parte della Regione sono le seguenti:

RAGGRUPPAMENTO	ATEM	INDIVIDUAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
1	Milano - Città e Impianto di Milano	-	11/7/2014
	Brescia 1 - Nord-Ovest	1/5/2014	11/10/2014
	Pavia 1 - Lomellina Ovest	1/5/2014	11/10/2014
	Pavia 4 - Oltrepo Pavese	1/5/2014	11/10/2014
	Lecco 1 - Nord	-	11/7/2014
	Lodi 1 - Nord	-	11/7/2014
	Monza e Brianza 1 - Est	-	11/7/2014
2	Como 1 - Triangolo Lariano e Brianza Comasca	11/5/2014	11/4/2015
	Como 3 - Impianto di Cernobbio e Nord- Sondrio	11/5/2014	11/4/2015
	Milano 3 - Provincia Sud	11/5/2014	11/4/2015
	Milano 4 - Provincia Nord - Est	11/5/2014	11/4/2015
	Pavia 3 - Campagna Sottana e Lomellina Est	11/5/2014	11/4/2015
	Cremona 2 - Centro	11/5/2014	11/4/2015
3	Lodi 2 - Sud	11/5/2014	11/4/2015
	Bergamo 1 - Nord-Ovest	11/7/2014	11/6/2015
	Bergamo 6 - Sud-Est	11/7/2014	11/6/2015
	Brescia 4 - Sud-Ovest	11/7/2014	11/6/2015
	Como 2 - Como e Olgiatese	-	11/3/2015
	Cremona 3 - Sud	-	11/3/2015
	Lecco 2 - Sud	11/7/2014	11/6/2015

RAGGRUPPAMENTO	ATEM	INDIVIDUAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
	Monza e Brianza 2 - Ovest	11/7/2014	11/6/2015
	Pavia 2 - Città e Impianto di Pavia	11/7/2014	11/6/2015
	Varese 2 - Centro	11/7/2014	11/6/2015
4	Bergamo 2 - Nord-Est	11/9/2014	11/8/2015
	Bergamo 5 - Sud-Ovest	11/9/2014	11/8/2015
	Milano 2 - Provincia Nord-Ovest	11/9/2014	11/8/2015
5	Bergamo 3 - Dintorni ad Ovest di Bergamo	11/3/2015	11/2/2016
	Bergamo 4 - Bergamo e Dintorni ad Est	-	11/11/2015
	Brescia 3 - Città e Impianto di Brescia	-	11/11/2015
	Brescia 5 - Sud-Est	11/3/2015	11/2/2016
	Mantova 2 - Sud e Est	11/3/2017	11/2/2018
	Varese 3 - Sud	11/3/2015	11/2/2016
6	Brescia 2 - Nord-Est	11/9/2015	11/8/2016
	Cremona 1 - Nord	11/9/2015	11/8/2016
	Mantova 1 - Città di Mantova e Nord Ovest	-	11/5/2016
	Varese 1 - Nord	11/9/2015	11/5/2016

Dato atto che numerose scadenze riguardano i prossimi mesi, e che pertanto nel corso del 2014 si intensificheranno le attività di verifica dell'operato degli ATEM, al fine di attivare, ove necessario, il potere commissariale;

Rilevato come il commissariamento si rende necessario per una compiuta attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 23 maggio 2000 nr. 164, e che tale attuazione risulta necessaria per una razionalizzazione del servizio di distribuzione del gas naturale;

Valutata pertanto la necessità di definire le modalità di intervento da parte della Regione nel caso gli Enti Locali non rispettino i termini predetti;

Valutata inoltre la necessità di disporre di un elenco di nominativi di soggetti idonei allo svolgimento delle attività di commissario ad acta, così come definite nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di definire le modalità di esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 3 del d.m. 12 novembre 2011 nr. 226 così come specificate nell'Allegato 1, parte integrante alla presente deliberazione;

2. di definire altresì i requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico di commissario ad acta di cui all'art. 14, comma 7, del d. lgs. 23 maggio 2000 nr. 164, sulla base della professionalità e dell'esperienza maturata nel settore dei servizi di pubblica utilità, così come compiutamente specificato nel medesimo Allegato 1;

3. di dare mandato al Direttore Generale della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, affinché provveda a:

- approvare e pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale un avviso per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento dell'incarico di commissario ad acta;
- formare, in base ai requisiti richiesti, così come definiti nell'Allegato 1, ed alle candidature presentate, un elenco di soggetti idonei allo svolgimento dell'incarico;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO 1

## MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL POTERE REGIONALE DI INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 12 NOVEMBRE 2011 NR. 226 E REQUISITI DEL COMMISSARIO AD ACTA DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 7, DEL D. LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164

### 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 3, comma 1 del dm 12 novembre 2011 nr. 226 prevede:

1. Nel primo periodo di applicazione, qualora, trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione appaltante, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

L'art. 14, comma 7 del d. lgs. 23 maggio 2000 nr. 164 prevede :

7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza dell'affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.

L'art. 4 della Legge 98/2013 prevede:

**Comma 2:** I termini previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

**Comma 4 :** Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta.

Serie Ordinaria n. 22 - Martedì 27 maggio 2014

## **2. NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA**

### **2.1. Nomina del commissario nel caso di mancata identificazione della stazione appaltante**

Entro i 20 giorni successivi alla scadenza dei termini per l'individuazione della stazione appaltante di cui Allegato 1 del dm 12 novembre 2011, nr. 226, così come modificati dalla legge 9 agosto 2013 nr. 98 e dalla legge 21 febbraio 2014 nr. 9, il Presidente o l'Assessore delegato invia la diffida ai soggetti inadempienti, con la quale vengono specificati i termini entro i quali provvedere.

La diffida è inviata alla provincia competente ed agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale (ATEM), così come definiti dal dm 18 ottobre 2011. Nel caso la Provincia o il Comune con il maggiore numero di abitanti non vi abbia già provveduto, alla Provincia viene chiesto contestualmente anche l'invio della relazione sulla situazione e sulle attività svolte di cui all'art. 2, comma 3, del dm 12 novembre 2011 n. 226. Il termine per provvedere è fissato in 30 giorni a partire dalla data invio della comunicazione.

Trascorso il termine contenuto nella diffida senza che gli enti locali abbiano provveduto agli adempimenti richiesti la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, provvede alla nomina del commissario ad acta. L'atto di nomina è comunicato alla provincia competente e agli enti locali dell'ATEM interessato.

### **2.2. Nomina del commissario nel caso di mancata pubblicazione del bando di gara**

Entro i 20 giorni successivi alla scadenza dei termini per la pubblicazione del bando di gara di cui Allegato 1 del dm 12 novembre 2011, nr. 226, così come modificati dalla legge 9 agosto 2013 nr. 98 e dalla legge 21 febbraio 2014 nr. 9, il Presidente o l'Assessore delegato invia la diffida alla stazione appaltante, con la quale vengono specificati i termini entro i quali provvedere.

La diffida è inviata alla stazione appaltante e per conoscenza a tutti gli enti locali appartenenti all'ATEM. Il termine per provvedere è fissato in 60 giorni a partire dalla data di invio della comunicazione.

Trascorso il termine contenuto nella diffida senza che gli enti locali abbiano provveduto agli adempimenti richiesti la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, provvede alla nomina del commissario ad acta. L'atto di nomina è comunicato alla stazione appaltante, alla provincia competente e agli enti locali dell'ATEM interessato.

La stazione appaltante è tenuta in ogni caso, entro il medesimo termine, a trasmettere alla Giunta Regionale una relazione relativa alle attività svolte ed all'eventuale utilizzo delle somme a sua disposizione per la copertura degli oneri di gara ai sensi della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas nr. 407/2012/R/GAS del 12 ottobre 2012.

## **3. REQUISITI ED INCOMPATIBILITA' DEL COMMISSARIO AD ACTA**

### **3.1. Requisiti**

Possono essere nominati commissari ad acta :

- professionisti, esperti del settore, in possesso di diploma di laurea o diploma universitario e con comprovata esperienza nel campo della distribuzione gas, dei servizi pubblici locali, dei servizi a rete o dell'economia delle utility per un periodo non inferiore a 10 anni;
- docenti universitari di materia affine e con comprovata esperienza professionale nel settore di almeno un decennio;
- dirigenti della pubblica amministrazione in ruolo da almeno 10 anni.

### **3.2. Incompatibilità**

- Non possono essere nominati quali commissari ad acta i soggetti che ricoprono o abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, rapporti di dipendenza continuativa o di collaborazione con gli enti pubblici o con imprese/ società di qualsiasi natura (pubblica e privata) interessati dal procedimento.
- Il commissario ad acta non deve essere in potenziale conflitto di interesse, non deve aver svolto nel biennio precedente né può svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente allo specifico contratto di affidamento
- Sono esclusi dalla nomina a commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
- Si applicano al commissario ad acta le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

## **4. POTERI ED ATTIVITA' DEL COMMISSARIO AD ACTA**

Il Commissario ad acta, sino all'avenuta aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale, ha a tutti gli effetti di legge

il ruolo ed i poteri attribuiti alla stazione appaltante ai sensi del dm 12 novembre 2011, nr. 226. Il suo compito è pertanto quello di espletare tutte le attività di competenza della stazione appaltante finalizzate all'aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM.

Sono oggetto dell'incarico in particolare:

- l'acquisizione della documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara predisposta dagli enti locali ai sensi dell'art. 2, comma 6, del dm 226/2011;
- la predisposizione e pubblicazione del bando di gara, dei relativi allegati e del disciplinare, di cui all'art. 9 del dm 226/2011;
- la nomina della commissione di gara di cui all'art. 11 del dm 226/2011;
- l'aggiudicazione della gara secondo i criteri di cui all'art. 12 del dm 226/2011.

Gli enti locali ed i gestori di cui all'art. 4 del dm 226/2011 sono comunque tenuti a fornire al commissario ad acta, nelle funzioni di stazione appaltante, tutte le informazioni da questi richieste ed inerenti i dati necessari alla predisposizione del bando di gara.

Per l'espletamento delle attività previste il Commissario può avvalersi di tutti i servizi, inclusa la consulenza specialistica di esperti, già utilizzabili dalla Stazione Appaltante. Il Commissario potrà inoltre disporre, a sua richiesta, del personale, delle risorse strumentali e di idonei spazi all'interno degli uffici della stazione appaltante, ove individuata, o del Comune dell'ATEM con il maggior numero di abitanti negli altri casi.

I tempi per il completamento delle attività sono fissati nel decreto di nomina, in relazione alle attività già svolte dagli enti locali dell'ATEM interessato, sino ad un massimo di 18 mesi. La pubblicazione della gara dovrà in ogni caso essere effettuata entro il termine massimo di 12 mesi a partire dalla data della nomina.

Qualora il commissario, per cause indipendenti dalla sua volontà, si trovasse nell'impossibilità di rispettare i termini previsti, ne darà comunicazione alla Giunta Regionale che potrà concedere una eventuale proroga.

Al termine delle attività il commissario ad acta consegna alla Giunta Regionale una relazione relativa alle attività svolte ed ai risultati conseguiti.

## **5. COMPENSI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il compenso riconosciuto al commissario ad acta verrà determinato nell'ambito degli atti di nomina, in esito alla ricognizione relativa allo stato di avanzamento delle attività nell'ATEM. Indicativamente, per lo svolgimento di tutte le attività a partire dall'acquisizione delle informazioni necessarie alla stesura del bando di gara presso i gestori e gli enti locali, il compenso del commissario sarà commisurato al 20% del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8, comma 1, del dm 12 novembre 2011 nr. 226.

Il commissario potrà inoltre rendicontare le spese che si renderanno necessarie ai fini dello svolgimento dell'incarico, ivi compresi eventuali supporti di tipo consulenziale.

La somma complessiva di spese e corrispettivo del commissario ad acta non potrà in ogni caso superare il corrispettivo una tantum dovuto alla stazione appaltante ai sensi del dm 226/2011.

A partire dalla data di conferimento dell'incarico, il commissario trasmetterà con cadenza bimestrale a Regione Lombardia la rendicontazione delle spese sostenute, ed una relazione relativa alle attività svolte. In esito alla verifica della rendicontazione, Regione Lombardia trasmetterà al gestore uscente (obbligato all'anticipo delle somme di cui alla Deliberazione dell'Autory 407/2012/R/GAS, ai sensi della l. 9/2014) la richiesta di accreditamento a favore del commissario ad acta delle spese sostenute, e di una quota del corrispettivo che sarà determinata nell'atto di attribuzione dell'incarico in relazione alla durata del medesimo.

## **6. FORMAZIONE DELL'ELENCO DI SOGGETTI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COMMISSARIO AD ACTA**

Il Direttore Generale all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile approverà con proprio decreto un avviso aperto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale dell'ente, per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento dell'incarico di commissario ad acta.

Le richieste dovranno essere corredate di un curriculum vitae, la cui veridicità è attestata mediante autocertificazione da parte del candidato.

Il dirigente competente effettuerà un'istruttoria delle richieste pervenute, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi di cui al punto 3. da parte del candidato. Provvederà di conseguenza all'approvazione ed all'aggiornamento, con cadenza trimestrale, dell'elenco dei soggetti idonei, che verrà pubblicato su sito di Regione Lombardia. L'attività di aggiornamento proseguirà sino a quando non si saranno esperite le procedure di gara in tutti i 36 ATEM lombardi.

Il commissario ad acta verrà scelto dalla Giunta Regionale tra i soggetti presenti nell'elenco; l'efficacia della nomina sarà comunque subordinata all'autocertificazione relativa all'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al punto 3.2..